



COMUNICATO UFFICIALE N. 356
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 369/AA al n. 376/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 369/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro LACARBONARA e della società MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO LACARBONARA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Martina Franca 1947, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art 91 delle NOIF per aver, in violazione dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità del tipo di rapporto instaurato con il tesseramento, imposto al calciatore tesserato della ASD Martina Calcio 1947, Stefano Salvi, lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto a quanto convenuto contrattualmente. Nella fattispecie, senza che ricorressero motivazioni disciplinari, ne imponeva l'utilizzo nel campionato Juniores Regionali Under 19, con conseguente esclusione dalle convocazioni in prima squadra, ed in via permanente dalle sedute e allenamenti tattici di quest'ultima, benché contrattualizzato per l'utilizzo nel superiore campionato di serie D, con le sole reali motivazioni del rifiuto del calciatore di svincolarsi o trovarsi altra sistemazione in occasione dell'aperura delle liste di trasferimento decembrine. Ciò a causa della onerosità del contratto sottoscritto nel mese di agosto 2022 e delle scelte tecniche dell'allenatore di un non pieno impiego in prima squadra, benché lo stesso calciatore fosse stato ritenuto importante per il progetto e ricercato in fase di mercato pre-campionato;

MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Pietro Lacarbonara all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro LACARBONARA in proprio e, in qualità di copresidente, per conto della società MARTINA CALCIO 1947;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro LACARBONARA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società MARTINA CALCIO 1947;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 479 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD LADY MONDRAGONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD LADY MONDRAGONE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dalla propria calciatrice Luz Maria Valencia Barragan la quale, in occasione della richiesta di tesseramento, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stata tesserata per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio RALLO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LADY MONDRAGONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD LADY MONDRAGONE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 277 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Floriano Rosario Pietro NOTO e Luigi ROTUNDO, e della società US CATANZARO 1929 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FLORIANO ROSARIO PIETRO NOTO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 62 comma 1, delle NOIF per aver omesso, in occasione della gara *Catanzaro-Viterbese* del 15.10.2022 - disputata a Catanzaro - Campionato di Lega Pro Girone "C", di prevedere una adeguata accoglienza e di ampiamente tutelare i dirigenti e la comitiva della società Ospite, avendoli il giorno della gara collocati in Tribuna VIP tra i tifosi del Catanzaro e non nella palazzina distinti, ove era collocata la Dirigenza Ospitante, dotata di skybox dedicato;

LUIGI ROTUNDO, all'epoca dei fatti soggetto Delegato alla Gestione dell'Evento e Responsabile della sicurezza e Impiego Stewards per le gare Interne della società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la quale lo stesso non è tesserato ma legato alla società da un contratto di collaborazione professionale e pertanto soggetto all'Ordinamento federale, in violazione dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 62, comma 1, delle NOIF per aver omesso, in occasione della gara *Catanzaro-Viterbese* del 15.10.2022 - disputata a Catanzaro - Campionato di Lega Pro Girone "C", di prevedere una adeguata accoglienza e di ampiamente tutelare i dirigenti e la comitiva della società Ospite, avendoli il giorno della gara collocati in Tribuna VIP tra i tifosi del Catanzaro e non nella palazzina distinti, ove era collocata la Dirigenza Ospitante, dotata di skybox dedicato;

US CATANZARO 1929 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale sono riconducibili i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CATANZARO 1929 SRL, e dal Sig. Luigi ROTUNDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi ROTUNDO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US CATANZARO 1929 SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 372/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 400 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PROVENZANO e Francesco GENTILE, e della società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PROVENZANO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Unione Sportiva Marano, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. GENTILE FRANCESCO di svolgere nella stagione sportiva 2022 – 2023, a far tempo dal 17 novembre 2022, l'attività di allenatore della società A.S.D. Unione Sportiva Marano (militante nel campionato di II^a Categoria, girone B, Cosenza), in mancanza di valido tesseramento in qualità di allenatore e per aver consentito allo stesso di richiedere il tesseramento in qualità di dirigente senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico;

- degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Unione Sportiva Marano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. TRAWALLY ALIEU fino alla data del 17 novembre 2022 nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo dello stesso in occasione delle gare A.S.D. *Unione Sportiva Marano – U.S. Cerisano 96* del 30 ottobre 2022, *ASD Falchi Rossi Falconara - A.S.D. Unione Sportiva Marano* del 6 novembre 2022, *A.S.D. Unione Sportiva Marano – SSD Komunicando Ikst* del 13 novembre 2022, valevoli per il Campionato di II^a Categoria, girone B, Cosenza, nonché per aver consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità allo svolgimento della stessa;

FRANCESCO GENTILE, allenatore UEFA B – cod. 38.230 – all'epoca dei fatti non tesserato ed in attesa di ratifica di tesseramento con la qualifica di Dirigente accompagnatore presso la società A.S.D. Unione Sportiva Marano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022-2023, a far tempo dal 17 novembre 2022, l'attività di allenatore per la società A.S.D. Unione Sportiva Marano (militante nel campionato di II^a Categoria, girone B, Cosenza) benché privo di valido tesseramento in qualità di allenatore e per aver

richiesto il tesseramento in qualità di dirigente senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico;

ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio Presidente Sig. PROVENZANO FRANCESCO, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del sig. GENTILE FRANCESCO, come sopra contestato, e dei propri tesserati Armando Conforti e Alieu Trawally;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PROVENZANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, e dal Sig. Francesco GENTILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco PROVENZANO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Francesco GENTILE, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CURCI, Penelope RIBOLDI, Antonino TOMASICCHIO, Domenico LAMIA CAPUTO e Alessio Orazio SCARCELLA, e della società ASD APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CURCI, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto dal 6 ottobre 2022 al 22 novembre 2022, la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

PENELOPE RIBOLDI, tesserata all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere la stessa svolto nelle gare del 27 novembre 2022 e dell'11 dicembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

ANTONINO TOMASICCHIO, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto dal 18 dicembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

DOMENICO LAMIA CAPUTO, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA A per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, dall'art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, perché nella stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal 23 novembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) ha assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra A.S.D. Apulia Trani, partecipante al Campionato di Serie B Femminile, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dai Sig.ri Penelope Riboldi e Antonino Tomasicchio, i quali iscritti nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di UEFA B non erano pertanto abilitati alla conduzione tecnica della squadra;

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso omesso dal 6 ottobre 2022 al 23 novembre 2022 di tesserare un tecnico abilitato alla conduzione della squadra della società A.S.D. Apulia Trani militante nel Campionato di Serie B Femminile e per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Giuseppe Curci di svolgere dal 6 ottobre 2022 al 22 novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla medesima società, pur essendo il sig. Curci - in possesso di licenza UEFA B - sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta (UEFA A o UEFA Pro); nonché per avere consentito e non impedito nelle gare del 27 novembre 2022 e dell'11 dicembre 2022 alla sig.ra Penelope Riboldi di svolgere le funzione di allenatore della squadra schierata dalla società pur essendo la sig.ra Riboldi - in possesso di licenza UEFA B - sprovvista dell'abilitazione necessaria; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Antonino Tomasicchio dal 18 dicembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) – tranne che per la gara del 22 gennaio 2023 ove è stato espressamente autorizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. a sedere in panchina - svolgesse la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società pur essendo il sig. Tomasicchio - in possesso di licenza UEFA B – e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Domenico Lamia Caputo - benché tesserato come responsabile della prima squadra della società A.S.D. Apulia Trani perché in possesso della licenza UEFA A necessaria per la partecipazione al campionato nazionale femminile di serie B – svolgesse di fatto la funzione di prestanome in favore di Penelope Riboldi e Antonino Tomasicchio i quali iscritti nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di UEFA B non erano abilitati alla conduzione tecnica della squadra;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i

Sig.ri Alessio Orazio Scarcella, Giuseppe Curci, Penelope Riboldi, Antonino Tomasichio e Domenico Lamia Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Oazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI, e dai Sig.ri Giuseppe CURCI, Penelope RIBOLDI, Antonino TOMASICCHIO e Domenico LAMIA CAPUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe CURCI, di 1 (uno) mese di squalifica per la Sig.ra Penelope RIBOLDI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonino TOMASICCHIO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Domenico LAMIA CAPUTO, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD APULIA TRANI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 708 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino TOMASICCHIO, Alessio Orazio SCARCELLA, e della società ASD APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO TOMASICCHIO, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto in data 26 febbraio 2023 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile durante l'incontro *D.C.F. Cesena - Apulia Trani*, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessarie per svolgere la funzione di allenatore per il campionato suindicato;

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Antonino Tomasicchio durante la gara *D.C.F. Cesena - Apulia Trani* del 26 febbraio 2023 valevole per il campionato nazionale femminile Serie B, svolgesse la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società Apulia Trani, pur essendo il sig. Tomasicchio - in possesso di licenza UEFA B – e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria a condurre la squadra;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessio Orazio Scarcella e Antonino Tomasicchio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Orazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI, e dal Sig. Antonino TOMASICCHIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per il Sig. Antonino TOMASICCHIO, di 15 (quindici) giorni di inibizione (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per la società ASD APULIA TRANI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 375/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 457 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Joao Gabriel BORGES GAMA e della società ASD CALCIO LIMA E DA SILVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

JOAO GABRIEL BORGES GAMA, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Calcio Lima e Da Silva, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 24.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Calcio Lima e Da Silva, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD CALCIO LIMA E DA SILVA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Joao Gabriel Borges Gama ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joao Gabriel BORGES GAMA e dal Sig. Dante Laudisa, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO LIMA E DA SILVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Joao Gabriel BORGES GAMA, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCIO LIMA E DA SILVA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 376/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco FABIANO e della società SSDARL SAN MARZANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO FABIANO, iscritto nell'albo dei tecnici ed all'epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL San Marzano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara *San Marzano Calcio – Virtus Avellino* disputata in data 18 marzo 2023 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, a mezzo di un'intervista riportata rispettivamente in data 20 marzo 2023 e 21 marzo 2023 sulle testate giornalistiche online "restodelcalcio.com" e "tuttoavellino.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società USD Virtus Avellino e dei suoi dirigenti;

SSDARL SAN MARZANO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Fabiano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco FABIANO e dal Sig. Felice Romano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL SAN MARZANO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Francesco FABIANO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL SAN MARZANO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina